

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2273

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(MACCANICO)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

(V. Stampato Camera n. 2490)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 marzo 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 marzo 1997*

—————
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia
concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la
frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO FERROVIARIO
ATTRAVERSO LA FRONTIERA DI STATO

Il Governo della Repubblica Italiana da una parte e il Governo della Repubblica di Slovenia dall'altra, (in seguito Parti contraenti), animati dal desiderio di regolare l'esecuzione del traffico ferroviario attraverso la frontiera tra i due Stati e convinti della necessità di concludere una Convenzione a tale scopo, hanno convenuto quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze, a rendere possibile l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera e a prendere tutte le misure necessarie affinché esso possa svolgersi in modo regolare ed efficace. A questo scopo saranno organizzati sulle linee ferroviarie di frontiera e nelle stazioni di scambio servizi di trasmissione e collegamento, e controlli di frontiera. Le Parti contraenti si impegnano a stipulare quanto prima un accordo per lo svolgimento dei controlli di frontiera sul traffico ferroviario.

2. Le Parti contraenti esprimono la loro disponibilità a procedere, dietro richiesta di una di esse, alle trattative in vista di accelerare il traffico ferroviario attraverso la frontiera nonché i controlli di frontiera.

DEFINIZIONE DEI TERMINI

Art. 2

Ai fini di questa Convenzione i termini e le espressioni usate avranno i seguenti significati:

- a) "Stato di domicilio" è quello Stato sul territorio del quale viene effettuato lo scambio nel traffico ferroviario,
- b) "Stato limitrofo" è lo Stato dell'altra Parte contraente,
- c) "Rete proprietaria" è la rete ferroviaria dello Stato di domicilio,
- d) "Rete limitrofa" è la rete ferroviaria dello Stato limitrofo,
- e) "Stazione di frontiera" è la stazione ferroviaria di ciascuna Parte contraente più vicina al confine di Stato. Una delle stazioni di frontiera sarà designata come la stazione di scambio del traffico ferroviario,
- f) "Linea di confine" è la linea ferroviaria compresa tra le stazioni di frontiera dei due Stati,
- g) "Tronco di linea di confine" è la sezione di linea ferroviaria compresa tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato,
- h) "Scambio del traffico" è il procedimento di accettazione e consegna dei treni, delle vetture, dei colli espressi e postali e altri oggetti tra le due reti ferroviarie,
- i) "Servizio di trasmissione e scambio" è il servizio delle due reti ferroviarie che svolge le operazioni relative al traffico dei treni nella stazione di scambio e sulla linea di confine,
- j) "Controlli di frontiera" sono le operazioni previste dalle legislazioni nazionali dei due Stati contraenti concernenti l'entrata, l'uscita ed il transito dei viaggiatori, bagagli, merci, colli espressi e postali attraverso la frontiera di Stato,

k) "Personale di servizio" comprende tutto il personale che interviene nel traffico ferroviario di frontiera.

TRANSITO DI FRONTIERA

Art. 3

1. Il traffico ferroviario di viaggiatori, bagagli, colli espressi, merci e colli postali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si svolgerà sulle seguenti linee di confine:

- a) Gorizia Centrale - Nova Gorica
- b) Villa Opicina - Sežana
- c) Villa Opicina - Stanjel

2. Le stazioni di frontiera ai sensi di questa Convenzione sono:

- a) Gorizia Centrale e Villa Opicina
- b) Sežana, Nova Gorica e Stanjel

3. Le stazioni di scambio ai sensi di questa Convenzione sono:

- a) Villa Opicina
- b) Nova Gorica

4. Le reti ferroviarie dei due Stati contraenti possono convenire che determinate operazioni relative al controllo tecnico dei vagoni, al controllo commerciale dei vagoni e delle spedizioni, siano effettuate anche in altre stazioni. Le disposizioni dettagliate sull'esecuzione di tali operazioni verranno regolate tramite un accordo tra le reti ferroviarie dei due Stati (in seguito: Accordo ferroviario).

5. Di comune accordo, le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che qualche altra stazione al punto 2 di questo articolo venga considerata stazione di scambio.

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO FERROVIARIO DI FRONTIERA E SUL PUNTO DI SUTURA TARIFFARIA

Art. 4

1. La consegna e l'accettazione dei vagoni, attrezzi di carico, palette, casse mobili, container, bagagli, colli espressi, merci e colli postali, nonché dei documenti di trasporto verranno effettuate nelle stazioni di scambio o in qualche altra stazione di frontiera di cui al punto 4 dell'Articolo 3 della presente Convenzione.

2. La circolazione dei treni sui tronchi di linea di confine, fino alla stazione di scambio, sarà effettuata di massima a cura della rete ferroviaria limitrofa in conformità ai regolamenti di esercizio vigenti nello Stato limitrofo, con i mezzi di trazione e con il personale della rete ferroviaria limitrofa. Previo accordo tra le parti, a livello locale ed in caso di necessità, la circolazione potrà anche essere effettuata dalla rete proprietaria. Questi servizi dal confine di Stato fino alla stazione di scambio sono effettuati dalla rete limitrofa per conto della rete proprietaria.

3. Le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che il servizio di trazione dei treni sia assicurato dalla rete proprietaria o dalla rete limitrofa, utilizzando ciascuna i

propri mezzi di trazione e il proprio personale, anche al di là della stazione di frontiera in uno o in entrambi i sensi.

4. Nelle stazioni di scambio sono validi i regolamenti della rete proprietaria.

5. I permessi per la circolazione dei veicoli da trazione, nonché le prove sulla capacità del personale di servizio di prestare servizio sul territorio del proprio Stato, sono validi anche sul territorio dell'altro Stato contiguo, nel rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza di quest'ultimo. Le disposizioni dettagliate concernenti l'organizzazione del traffico saranno stabilite nell'Accordo ferroviario.

6. Il punto di sutura tariffaria è situato sul confine di stato.

CRITERI DI CALCOLO DELLE SPESE

Art. 5

Le prestazioni rese da una rete all'altra saranno compensate con lo stesso tipo di prestazioni. Se ciò non è possibile, le spese effettivamente sostenute per le prestazioni non compensate devono essere pagate. Il dettaglio delle disposizioni concernenti le modalità di pagamento delle prestazioni effettuate sarà stabilito nell'Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).

RAPPRESENTANZE NELLE STAZIONI DI SCAMBIO

Art. 6

1. La rete limitrofa può aprire la propria rappresentanza nella stazione di scambio.

2. Le competenze e le autorizzazioni delle rappresentanze saranno stabilite nell'Accordo ferroviario, in conformità alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC.

ATTREZZATURE, IMPIANTI E UFFICI

Art. 7

1. Le reti ferroviarie dei due Paesi effettueranno, a proprie spese, ciascuna sul proprio territorio, la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione dei fabbricati, dei binari, e di tutte le altre installazioni ferroviarie nelle stazioni di frontiera e sui tronchi di linea di confine. Come limite di manutenzione verrà considerato il raccordo delle rotaie e delle linee di contatto più vicino al confine di Stato.

2. Nelle stazioni di scambio saranno messi a disposizione della rete ferroviaria limitrofa locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione che le sono necessari per effettuare il servizio ferroviario; come anche, in base alla disponibilità della rete proprietaria, i locali destinati a riposo ed intrattenimento del personale ferroviario.

3. Per l'uso dei locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, di cui al punto 2, la rete limitrofa dovrà corrispondere alla rete proprietaria un canone annuale pari alle spese effettivamente sostenute oppure un canone da definire di comune accordo.

4. Le disposizioni dettagliate concernenti l'uso di tali locali, impianti, attrezzature e mezzi di comunicazione, nonché l'indennità per l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e la manutenzione, saranno stabilite nell'Accordo ferroviario.

CONTROLLI DI FRONTIERA

Art. 8

I controlli di frontiera saranno effettuati dagli organi competenti di ciascuno Stato sui rispettivi territori, fino alla stipulazione dell'accordo di cui all'Art. 1, punto 1.

MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DI CIRCOLAZIONE E DELL'ORDINE SULLE LINEE FERROVIARIE DI FRONTIERA

Art. 9

Durante l'espletamento del servizio sui treni in corso di viaggio sui tronchi di linea di confine, il personale ferroviario della rete limitrofa deve, nel caso in cui la sicurezza e l'ordine del traffico ferroviario fossero minacciati, constatare lo stato di fatto ed avvertire, il più presto possibile, gli organi ferroviari competenti dello Stato di domicilio.

USO UFFICIALE DELLA LINGUA

Art. 10

1. Nelle stazioni di scambio e sulle linee di confine, per le comunicazioni con il personale di servizio della rete limitrofa, verrà usata la lingua in uso ufficiale nello Stato di domicilio. Le comunicazioni telefoniche, scritte e verbali relative alla circolazione dei treni devono essere fatte nella lingua ufficiale dello Stato limitrofo. Il personale di servizio di entrambe le reti ferroviarie deve conoscere la lingua in uso ufficiale nello Stato limitrofo nella misura necessaria per l'esecuzione del servizio. I regolamenti più dettagliati sull'uso della lingua saranno stabiliti nell'Accordo ferroviario.

2. I regolamenti di servizio e la corrispondenza ufficiale saranno trasmessi alla rete limitrofa senza traduzione.

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO

Art. 11

1. Il personale ferroviario che svolge le operazioni ed i lavori ai sensi di questa Convenzione sul territorio dell'altro Stato contraente è sottoposto alle norme giuridiche di tale Stato, ivi comprese quelle derivanti da trattati internazionali.

2. Per il personale, di cui al punto 1 del presente articolo, che commetta atti di indisciplina o mancanze relative ai doveri attinenti alla prestazione lavorativa sul territorio dell'altro Stato contraente, si applicheranno esclusivamente le norme disciplinari della rete di appartenenza.

3. Il personale ferroviario dello Stato limitrofo impiegato nello Stato di domicilio è sottoposto all'obbligo di pagare al proprio Stato l'imposta sul reddito per i compensi e le remunerazioni versategli dallo Stato di domicilio o dalla rete proprietaria.

4. La rete ferroviaria dello Stato di domicilio è tenuta a comunicare alla rete limitrofa tutti gli atti punibili commessi dal personale della rete limitrofa nello Stato di domicilio.

ASSISTENZA RECIPROCA

Art. 12

1. I servizi ufficiali ed il personale di servizio di uno Stato contraente sono tenuti a prestare ai servizi ufficiali ed al personale di servizio dell'altro Stato contraente l'assistenza di cui essi necessitano nell'esercizio delle loro funzioni e a dare seguito alle loro richieste fatte ai sensi della presente Convenzione, come se si trattasse di richieste formulate dal loro stesso personale.

2. Nel caso in cui il personale di servizio dello Stato limitrofo è vittima di malattia o ferita verificatasi sul tronco di linea di confine, nella stazione di scambio ovvero oltre tale stazione, nelle ipotesi di cui all'art. 4, o durante il servizio di trazione, il primo soccorso sarà prestato gratuitamente dalla rete proprietaria.

PASSAGGIO DEL CONFINE DI STATO E PERMANENZA SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE

Art. 13

1. Il personale di servizio, compresi gli agenti di controllo ed ispezione, che varca il confine di Stato ai fini dell'esecuzione delle operazioni ai sensi della presente Convenzione, deve essere munito di permessi di servizio che lo autorizzano a passare il confine di Stato (All. 1). Questi permessi valgono per il passaggio del confine di Stato attraverso una o più vie indicate all'articolo 3, punto 1 della presente Convenzione, nonché per la permanenza sul territorio dell'altro Stato contraente.

2. I permessi di servizio vengono rilasciati per un periodo di validità di 5 anni. Tali permessi vengono rilasciati dalle autorità competenti di ciascuno Stato e validati dagli organi competenti dell'altro Stato. Il rilascio dei permessi di servizio è gratuito.

3. Il personale ferroviario di servizio, titolare del permesso di servizio di cui all'All. 1, che, in occasione di incidenti imprevedibili, varca il confine di Stato a bordo di treni di soccorso o di spazzaneve, deve essere munito di una lista nominativa delle persone autorizzate a varcare il confine di Stato (All. 2). Le persone elencate nella lista hanno il diritto di varcare il confine di Stato per una delle vie indicate all'articolo 3, punto 1, nonché di trattenersi sul territorio dell'altro Stato contraente durante il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori. Le suddette persone devono possedere anche documenti di identità muniti di fotografia. Le persone i cui nomi figurano sulla lista nominativa, accompagnate dal titolare del permesso di servizio, devono varcare il confine di Stato simultaneamente,

sia all'andata che al ritorno. Prima del passaggio del confine di Stato, devono essere avvertite le autorità di confine competenti dell'altro Stato contraente.

4. Il personale di servizio dello Stato contraente limitrofo, munito di permessi di servizio (All.1), nonché gli agenti ferroviari dello Stato contraente limitrofo i cui nomi figurano sulla lista nominativa (All.2) non hanno il diritto di lasciare la zona in cui sono situate la stazione di frontiera e/o la stazione di scambio, nè il tronco di linea di confine tra la stazione di frontiera ed il confine di Stato.

UNIFORME

Art. 14

1. Il personale della rete ferroviaria limitrofa che presta servizio nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, oppure è impiegato nel servizio di trazione e scorta dei treni, deve portare l'uniforme oppure i segni visibili delle proprie funzioni durante l'esecuzione del servizio e al di fuori di esso.

2. L'Accordo ferroviario stabilirà le categorie degli agenti ferroviari tenuti a portare l'uniforme o i segni visibili delle loro funzioni, nonché i casi in cui essi dovranno portarli.

OGGETTI AD USO PERSONALE E AD USO DI SERVIZIO DEGLI AGENTI FERROVIARI.

Art. 15

1. Tutti gli oggetti destinati all'uso di servizio che il personale di servizio dello Stato limitrofo importa o esporta dal territorio dello Stato di domicilio durante l'esecuzione delle operazioni di servizio, sono esenti da dazi doganali in conformità alle norme doganali dello Stato limitrofo.

2. Sono ugualmente esenti da dazi doganali e da ogni altra imposta gli oggetti ad uso personale, comprese le provviste di viveri che il personale di servizio residente fuori dallo Stato di domicilio porta con sé da o verso il posto di lavoro, nei quantitativi strettamente necessari ai propri bisogni durante la permanenza per servizio sul territorio dello Stato di domicilio in conformità alle norme doganali dello Stato limitrofo.

3. Il divieto di importazione e di esportazione, nonché le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di natura commerciale, non si applicano agli oggetti menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

OGGETTI AD USO DEI SERVIZI FERROVIARI, MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO

Art. 16

1. Gli oggetti destinati ai servizi ferroviari, nonché il materiale ed i pezzi di ricambio necessari per la riparazione o manutenzione del proprio materiale rotabile, spediti dalla rete

limitrofa alla stazione di frontiera, sono trasportati gratuitamente e sono esenti da dazi doganali e da altre imposte.

2. Il divieto di importazione ed esportazione, come pure le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di carattere commerciale non si applicano a tali oggetti.

SOMME DI DENARO PERCEPITE O NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 17

Le somme di denaro percepite o necessarie al personale della rete limitrofa per l'esecuzione del servizio sui treni che oltrepassano il confine, possono essere liberamente portate nel territorio dello Stato di domicilio e riportate nel territorio dello Stato limitrofo dal personale medesimo.

SPEDIZIONI DI SERVIZIO

Art. 18

1. Le spedizioni di servizio, come lettere e formulari ufficiali, orari ed altri regolamenti, invio di denari e di valori, destinate ai servizi ferroviari dello Stato limitrofo nello Stato di domicilio, oppure inviate dai predetti servizi allo Stato limitrofo, saranno spedite, a cura del personale di servizio, senza l'intervento dell'Amministrazione delle Poste e senza pagamento delle tasse postali.

2. Tali spedizioni sono sottoposte alle norme doganali e valutarie. In caso di sospetto di infrazione delle norme doganali o valutarie, si procede all'apertura delle spedizioni. Le spedizioni ufficiali, destinate ai servizi ferroviari della rete limitrofa, devono recare il timbro del servizio mittente.

SERVIZIO DELLE POSTE

Art. 19

1. Lo scambio di lettere, colli postali e spedizioni assicurate (muniti di piombi postali), nonché spedizioni in transito nel traffico tra i due Paesi, verrà effettuato in conformità all'Accordo concluso tra le Amministrazioni delle Poste italiana e slovena, sulla base delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi accordi.

2. Ove le due Amministrazioni postali non dispongano diversamente, lo scambio delle spedizioni postali avrà luogo nelle stazioni di scambio.

3. Lo scambio degli invii postali sarà effettuato dal personale delle Poste.

4. Per l'inoltro degli invii postali possono essere utilizzati vagoni postali, vagoni di servizio oppure altri vagoni idonei.

5. Le reti ferroviarie dei due Paesi decideranno di comune accordo i tipi di vagone da impiegare ed i percorsi ai quali saranno assegnati.

PERSONALE DELLE POSTE**Art. 20**

Le disposizioni degli articoli 11-15 della presente Convenzione si applicano ugualmente al personale delle Poste addetto al servizio postale ferroviario sul territorio dell'altro Stato contraente.

RESPONSABILITA'**Art. 21**

1. La responsabilità per la perdita o il danneggiamento di bagagli, colli espressi, merci, materiale rotabile, attrezzature da carico, casse mobili, container, e palette nonché per il superamento del termine di consegna sarà regolata in base agli accordi internazionali firmati da entrambi gli Stati contraenti.

2. Se una persona perisce o rimane ferita, oppure se un oggetto viene danneggiato o distrutto nella stazione di frontiera, nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, ne è responsabile:

- a) la rete ferroviaria da cui dipende il personale che senza dolo ha causato tali incidenti, a meno che sia altrimenti previsto dalle disposizioni che seguono,
- b) la rete proprietaria, se tali danni sono stati causati in seguito ad incidenti o avarie a causa di carenze della linea, delle installazioni o dei mezzi di trazione,
- c) la rete ferroviaria sulla cui linea si trovano i veicoli al momento dell'incidente o avaria, se tali danni sono stati causati per difetto degli stessi.

3. Nel caso in cui il danno sia causato per concorso di colpa del personale di entrambe le reti ferroviarie, o derivi da difetto dei binari, delle installazioni o dei mezzi di trazione delle due reti, entrambe le reti saranno ugualmente responsabili. Lo stesso criterio di ripartizione delle responsabilità verrà adottato nel caso in cui non si possa stabilire su quale delle due reti ricada la responsabilità. In caso di disaccordo circa l'imputazione delle responsabilità delle due reti ferroviarie si farà ricorso all'arbitrato in conformità all'Accordo ferroviario.

4. I danni alle cose di proprietà di una delle due reti ferroviarie, causati da forza maggiore, sono a carico della rete medesima.

5. Le spese di sgombero e di riparazione del binario e delle installazioni che debbono essere effettuati a seguito di un incidente, sono a carico della rete responsabile del danno, conformemente alle disposizioni di cui sopra. Tali disposizioni sono ugualmente valide per quanto riguarda le spese di inchiesta e di contenzioso.

6. Se qualche agente ferroviario o non ferroviario addetto al traffico internazionale perisce o rimane ferito durante lo svolgimento del servizio, ovvero se un oggetto che questi porta con sé o trasporta viene danneggiato o distrutto l'indennizzo sarà pagato dalla rete ferroviaria da cui dipende l'agente danneggiato, salvo nel caso in cui l'indennizzo sia totalmente o parzialmente a carico della rete ferroviaria totalmente o parzialmente responsabile.

7. In caso di danno agli effetti postali o di danno causato da personale non ferroviario, che comunque partecipa al traffico ferroviario oltre la frontiera, i rappresentanti di tali organi interessati potranno partecipare all'inchiesta delle amministrazioni ferroviarie.

8. I particolari delle disposizioni riguardanti il regolamento dei danni dovuti ad incidenti menzionati nel presente articolo saranno stabiliti nell'Accordo ferroviario.

MEZZI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 22

1. Le reti ferroviarie dei due Paesi sono tenute ad installare e a tenere in buono stato di funzionamento, ciascuna sul proprio territorio, i mezzi e gli impianti di telecomunicazione nonché la segnaletica di sicurezza, necessari per l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera.

2. Il personale di servizio della rete limitrofa ha il diritto di utilizzare gratuitamente i mezzi e gli impianti di telecomunicazione per la necessità di servizio.

SERVIZIO DOGANALE, VETERINARIO E FITOSANITARIO

Art. 23

1. I controlli doganali verranno effettuati secondo le vigenti disposizioni di ciascun Paese contraente.

2. Il controllo delle importazioni, esportazioni e transito di animali vivi, prodotti, materie prime e residui di origine animale, del mangime per il bestiame, nonché di oggetti che possono essere veicoli di malattie infettive di animali, verrà effettuato in conformità alla legislazione nazionale:

3. Il controllo dell'importazione e del transito dei vegetali e prodotti vegetali, come pure degli oggetti che possono essere veicoli di organismi nocivi vegetali o animali sarà effettuato in conformità alla legislazione nazionale.

COMMISSIONE MISTA

Art. 24

1. Allo scopo di migliorare il traffico ferroviario attraverso la frontiera e di risolvere i problemi che possano presentarsi nel corso dell'attuazione della presente Convenzione le Parti contraenti possono costituire una Commissione mista.

2. La Commissione mista è convocata alternativamente sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente.

3. Le disposizioni dettagliate sull'attività di tale Commissione saranno stabilite nel Regolamento della Commissione stessa.

4. Al fine di rendere ottimali il funzionamento e le decisioni, le reti ferroviarie dei due Paesi possono formare Commissioni miste particolari.

Art. 25.

1. Ogni controversia tra le Parti contraenti in ordine all'interpretazione della presente Convenzione dovrebbe, se possibile, essere risolta dalle autorità competenti dei due Stati mediante consultazioni attraverso i normali canali diplomatici.

2. Nel caso in cui le controversie relative all'interpretazione non fossero risolte con la procedura indicata, decorso il termine di tre mesi dalla data di inizio delle consultazioni diplomatiche, esse verranno, su richiesta di uno degli Stati contraenti, sottoposte ad un Tribunale arbitrale.

3. Il Tribunale arbitrale verrà costituito ad hoc, di caso in caso, ed il provvedimento arbitrale sarà adottato secondo le seguenti disposizioni:

a) il Tribunale arbitrale si comporrà di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro e i due arbitri proporranno di comune accordo il presidente che dovrà essere cittadino di un Paese terzo avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti,

b) qualora le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non fossero effettuate entro quattro mesi da quando una o entrambe le Parti contraenti hanno richiesto l'arbitrato, ciascuna Parte contraente, in mancanza di ogni altra intesa, può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui quest'ultimo fosse cittadino di una delle due Parti contraenti, ovvero non fosse in grado di provvedere alle nomine, tale compito sarà affidato al Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al giudice del grado più alto che non sia cittadino di alcuna delle due Parti contraenti,

c) il Tribunale arbitrale stabilirà la sua procedura. Esso decide con la maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti,

d) ciascuna Parte contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e del proprio rappresentante legale. Per la Repubblica Italiana le spese saranno sostenute dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. e per la Repubblica di Slovenia dalla Slovenske Železnice d.d.. Tutte le altre spese saranno sostenute in parti uguali da entrambe le società.

DURATA DELLA CONVENZIONE
DENUNCIA

Art. 26

1. La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato. Essa può essere denunciata sei mesi prima della fine dell'anno civile.

2. In caso di denuncia, i due Stati contraenti procederanno senza indugio ai negoziati per concludere una nuova Convenzione.

3. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione è abrogata la Convenzione per l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera conclusa a Roma il 5.10.1959 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia. È parimenti abrogata l'Appendice di detta Convenzione, firmata a Trieste il 7 giugno 1966.

RATIFICA

Art. 27

1. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In vista di che, i plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro timbro.

Fatto a *Roma* il *22/6/65* in lingua italiana e slovena, in due originali, ugualmente facenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Giuseppe Casale

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SLOVENIA

[Signature]

Allegato 1

(Frontespizio)

Nome dello Stato
Stemma

**PERMESSO DI SERVIZIO PER IL PASSAGGIO
DELLA FRONTIERA**

Pagina 1.

Nome dello Stato
Stemma

Permesso di servizio N°

Nome e Cognome _____

Funzione _____

Fotografia 3 x 4 cm

Timbro

(firma)

Capo Stazione

Pagina 2

Dati Personali

Data di nascita: _____

Luogo di nascita: _____

Domicilio: _____

Tipo e Numero del documento personale: _____

Pagina 3

Questo permesso di servizio è valido per il passaggio del confine italo-sloveno da _____ a: _____

Timbro

Organo competente dello Stato limitrofo

Data _____

Timbro

Organo competente dello Stato di domicilio

Data _____

Pagina 4

Osservazioni

1) Il permesso di servizio è valido per il periodo di cinque anni, a partire dalla data di rilascio.

2) Il permesso di servizio può essere usato soltanto dalla persona alla quale è stato rilasciato e non può essere trasferito ad altri. La persona alla quale è stato rilasciato deve usare tale permesso in conformità alle disposizioni dell'Art. 13 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato.

3) Nessuna correzione o modifica può essere fatta nel permesso di servizio

4) In caso di furto o smarrimento del permesso di servizio, deve essere data immediata comunicazione all'Organo che lo ha rilasciato, il quale, a sua volta, ne deve informare l'autorità competente dello Stato limitrofo.

Osservazioni relative all'Allegato 1 (Art. 13)

1) Le dimensioni del permesso di servizio sono 9x12 cm, con copertina di tela color marrone.

2) Il permesso di servizio è stampato e compilato in lingua italiana e slovena. La precedenza è data alla lingua dell'Amministrazione che ha rilasciato il permesso di servizio.

Allegato 2

Stazione _____

LISTA NOMINATIVA (1)

degli agenti che in casi eccezionali attraversano la frontiera per motivi di servizio, in località:

dell'Amministrazione _____

il _____

alle ore _____, con _____

Questa lista sarà considerata come allegato al Permesso di servizio per il passaggio del
confine No. _____ appartenente a _____

No.	Nome	Cognome	Data e Luogo di nascita	Professione	Tipo e No. documento person.	Osser- vazioni
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Data _____

Capo Stazione _____

Visto dell'Organo dello Stato
di domicilio in uscitaVisto dell'Organo dello Stato
di domicilio in entrata

(1) La lista deve essere compilata dal Capo della Stazione di frontiera.